

Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Legislativo 163/2006 e 330 del DPR 207/2010

Indice:

TITOLO I - I PRINCIPI

- Art. 1 - Oggetto e contenuto del Regolamento
- Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia e limiti di spesa
- Art. 3 - Procedure alternative e determinazione dei prezzi
- Art. 4 - Forniture in economia
- Art. 5 - Servizi in economia
- Art. 6 - Adesione di altri comuni

TITOLO II - PROCEDIMENTO

- Art. 7 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento
- Art. 8 - Cottimo fiduciario
- Art. 9 - Procedure del cottimo fiduciario
- Art. 10- Redazione degli elenchi
- Art. 11 . Contenuto nella lettera d invito
- Art. 12 - Atti della procedura
- Art. 13 - Scelta del contraente
- Art. 14 - Offerta economicamente più vantaggiosa
- Art. 15 - Mezzi di tutela
- Art 16 - Garanzie

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 17 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
- Art. 18 - Inadempimenti
- Art. 19 - Entrata in vigore

Allegato schema di **post** informazione

TITOLO I - I PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto e contenuto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le acquisizioni in economia di **lavori**, forniture e servizi individuando oggetti e limiti di spesa, e recepisce le previsioni contenute nell'articolo 125 del Codice degli Appalti (Decreto legislativo 163/2006) e le disposizioni contenute nel DPR 207/2010.

2. Per la definizione di forniture e servizi, acquisizione diretta, cottimo fiduciario si rinvia a quanto meglio specificato nell'articolo 3 del Codice degli Appalti e all'articolo 125 ed alle norme regolamentari del DPR 207/2010 dall'articolo 329 e segg. che si considerano parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati.

3. Per ogni acquisizione si dovrà procedere con l'adozione della propedeutica determinazione a contrattare si sensi dell' articolo 192 del T.U. degli enti locali con cui si provvederà all'assunzione del *preimpegno* spesa (nel caso di cottimo fiduciario) o impegno spesa nel caso di affidamenti diretti per importi inferiori ai 40.000,00 come prescritto nell'articolo 125 del Codice degli appalti.

4. Secondo quanto stabilito nell'articolo 125 comma 10 del Codice degli Appalti il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate nel presente regolamento. Nella determinazione a contrattare dovranno essere indicati i riferimenti di convenienza nel caso di preferenza, da parte del responsabile del servizio, delle acquisizioni in economia rispetto ad eventuali convenzioni Consip.

5. In ogni caso, in difetto di specifiche previsioni del presente regolamento, nelle acquisizioni dovranno sempre essere rispettati i principi di concorrenza, correttezza, pubblicità e trasparenza di ogni intervento; gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia e limiti di spesa

1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) cottimo fiduciario.
2. Per le definizioni si rinvia a quanto stabilito nell'articolo 125 (articolo allegato);
3. Possono acquisirsi in economia lavori, servizi e forniture per importi inferiori ai 130.000,00 euro.
4. Le ipotesi che consentono il ricorso alle acquisizioni in economia - distinte per importo - sono quelle indicate nell'articolo 125 comma 10, secondo cui la procedura in economia è ammessa per le ipotesi:

risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

 - a) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - b) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - c) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
5. Le acquisizioni in economia sono altresì ammesse nelle ipotesi - nei limiti di importo di cui al precedente comma 3 per la casistica delineata negli articoli che seguono.
6. Ai sensi dell'art. 125, comma 11 del Codice degli appalti per servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile unico del procedimento

7. Nessuna esecuzione di fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata.

Art. 3 - Procedure alternative e determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia deve essere sempre sostituita dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (CONSIP), nel caso di convenienza economica e tecnica, sulla base di una valutazione effettuata secondo quanto disposto nel comma successivo.

2. Le forniture di beni e le prestazioni di servizi in economia, previste nel presente regolamento, devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

3. Ogni atto gestionale di acquisizione adottato dovrà contenere il riferimento al rispetto dei prezzi/parametri Consip o in alternativa la certificazione che non esistono convenzioni Consip da cui è possibile acquisire i beni e/o i servizi necessari.

Art. 4 - Forniture in economia

1. Oltre alle ipotesi di cui all'art. 125, comma 10 del Codice degli appalti, lettere a,b,c,d è possibile procedere all'acquisizione di beni e servizi necessari a garantire il funzionamento immediato dell'Ente. La procedura delle acquisizioni in economia può essere avviata per le acquisizioni sotto indicate per le quali la procedura ad evidenza pubblica risulti sproporzionata ed eccessiva rispetto alle esigenze di celerità di acquisto e secondo gli importi indicati in premessa:

– Materiale di cancelleria di consumo e di funzionamento in genere;

- Arredi, mobilio, attrezzature varie;
- Libri, riviste, giornali, stampe e periodici, e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- Materiale di ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- Materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- Prodotti per funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- Vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- In genere beni "consumabili" dall'ente per la gestione diretta di servizi - *a titolo esemplificativo* - beni per la gestione delle mense per la distribuzione di pasti o altri beni di conforto; beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- Combustibile per il riscaldamento di immobili;
- Fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- Materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- Attrezzature per l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi;
 - - forniture di materiale e attrezzature edili, elettrici e termoidraulici;
 - acquisto o noleggio di macchine operatrici ed attrezzature di servizi vari
- Coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri *gadgets* relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi (fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale in tema di contenimento spese rappresentanza e similari);
- Acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori

bollati;

- Forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali e/o gravi emergenze;
- Forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica (nella fattispecie della procedura aperta e/o ristretta) e la procedura negoziata e non possa esserne differita l'acquisizione.

2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera b), a titolo indicativo, i seguenti beni:

- mobili e soprammobili, tende, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
- beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)

Art. 5 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi :

- servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A,
- servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A,
- servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A,
- servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A,
- servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria per il quale si rinvia a quanto statuito dal regolamento di contabilità dell'ente,;
- servizi informatici di cui all'allegato II.A;
- servizi telematici, di videoconferenza, affidamento, gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;

- servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A;
 - Servizi di rilievi statistici, indagini, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie - servizi di contabilità di cui all'allegato II.A; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
 - servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A;
 - servizi pubblicitari di divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
 - servizi di pulizia ordinaria e straordinaria degli edifici;
 - servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
 - servizi dell'allegato II b come sotto indicato;
 - servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
 - servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, di cui all'allegato II.B,
 - servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B,
 - servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B
 - servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B,
 - servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B,
 - Servizi postali, telefonici, telegrafici;
 - Servizi di ingegneria ed architettura secondo quanto previsto ai sensi del comma 10 articolo 267 del DPR 207/2010;
- . Possono altresì essere eseguite in economia ulteriori prestazioni di enti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», del Codice degli appalti:
- nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature;
 - locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - servizi mensa;
 - servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e

—

tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;

- prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- servizi legali di cui all'articolo 20, *(sempre che si tratti di incarichi di difesa dell'ente e non di richiesta di pareri legali per cui opera il rinvio al decreto legislativo 165/2001)*;
- servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica (nella forma della procedura aperta e/o ristretta) e le procedure negoziate e non può esserne differita l'esecuzione;

—

Art. 6 — Adesione di altri comuni

1. I comuni potranno aderire al regolamento previa specifica deliberazione dei propri Consigli Comunali.

TITOLO II - PROCEDIMENTO

Art. 7 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento (se non si avvale di uno specifico rup cumulerà - lo stesso responsabile del servizio - i due ruoli).

3. Il responsabile del servizio garantisce l'aderenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento, della programmazione adottata e dei principi generali dell'ordinamento giuridico degli appalti.

Art. 8 - Cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti attraverso il procedimento specifico del cottimo fiduciario, il responsabile di cui all'articolo 7 opera consultando necessariamente almeno 5 operatori, con richiesta di 5 preventivi, se sussistono in tal numero operatori in possesso dei necessari requisiti. Nell'atto di avvio del procedimento e quindi con la determinazione a contrattare, si dovrà certificare la eventuale carenza che impedisce la consultazione di almeno 5 operatori.

Art. 9 - Procedure del cottimo fiduciario

1. Il cottimo fiduciario potrà essere avviato per il tramite di lettere di invito (previe indagini di mercato, che possono essere effettuate anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'articolo 328 del DPR 207/2010, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici. La scelta degli operatori può avvenire anche attingendo da specifici elenchi (vedi norme successive) redatti secondo i principi generali in tema di trasparenza e pubblicità.

Art. 10- Redazione degli elenchi

1. Le redazioni degli elenchi dei fornitori e/o prestatori di servizi - distinti per settore merceologico - si devono caratterizzare per adeguata pubblicità dell'invito a manifestare la volontà di essere inseriti nei predetti, pubblicizzata sul sito web del Comune di Palmas Arborea;

2. Si procederà alla revisione degli elenchi predetti con cadenza semestrale. Gli elenchi sono sempre aperti. Costituisce condizione per l'inserimento negli elenchi almeno la sussistenza ed il perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale del codice (ai sensi dell'articolo 38). La perdita e/o carenza dei predetti determinerà espunzione dagli elenchi;

3. Dagli elenchi si dovrà attingere secondo un principio di rotazione, l'invito riguarderà 5 operatori per volta. Il precedente affidatario del contratto, in ossequio al principio di rotazione, non potrà partecipare alla procedura di scelta del contraente consecutivamente.

Art. 11 . Contenuto nella lettera d invito

1. Per procedure di acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro la lettera di invito dovrà contenere il seguente contenuto minimo:

- a) l'oggetto dei beni da fornire o del servizio da prestare;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione delle forniture e/o della prestazione;

- d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
- e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento optando tra il criterio del prezzo più basso e l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- f) le indicazioni per la verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta previo contraddittorio con l'interessato e della possibilità di non aggiudicare in presenza di offerte contrarie al pubblico interesse;
- g) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
- h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dall'eventuale foglio patti e condizioni o capitolato d'onori ed uniformarsi alle vigenti disposizioni.
- i) la possibilità di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida purché non sia contraria all'interesse pubblica;
(potrà contenere altresì altri riferimenti in base alle specifiche necessità quindi i riferimenti all'obbligo della tracciabilità, DUVRI, disposizioni sulle comunicazioni, richiesta di eventuali giustificazioni preventive e similari)

2. Il cottimo fiduciario viene regolato da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera con la quale il responsabile del servizio dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. La scrittura privata deve riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.

3. Nei casi sotto indicati ed in genere nel caso di acquisizioni per importi inferiori ai 40.000,00 si possono privilegiare meccanismi concorrenziali semplici (con almeno 3 preventivi) o la contrattazione diretta.

Art. 12 - Atti della procedura

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via fax o via posta elettronica.

2. Nel caso in cui sia possibile effettuare l'affidamento diretto - quindi per importi al di sotto dei 40.000,00 - sarà possibile il dialogo contrattuale per vie brevi a cui dovrà far seguito lo scambio della relativa richiesta del responsabile del procedimento e presentazione formale del preventivo con relativa accettazione, il primo giorno utile successivo all'operazione. In ogni caso non si potrà prescindere dall'adozione della determinazione a contrattare in cui dovrà apparire chiaro il percorso logico e la motivazione che ha indotto all'acquisizione;

3. Se la fornitura e/o il servizio da acquisire sia di modesta entità e di non complessa articolazione, la lettera di invito può essere redatta secondo un principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

Art. 13 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica, nella determinazione a contrattare;
- b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna valutazione qualitativa.

2. La scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con valutazioni di tipo discrezionale implica la nomina della commissione di gara. La nomina e la costituzione della commissione di gara deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Le sedute della commissione di gara sono pubbliche salvo la seduta dedicata alla valutazione della proposta economica che deve avvenire al riparo da condizionamenti - in seduta riservata. Le date delle sedute devono essere sempre comunicate tempestivamente - anche via fax - ai soggetti interessati. Alle sedute possono partecipare solamente i legali rappresentanti degli operatori o soggetti da questi debitamente delegati.

3. In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso o con offerta economicamente più vantaggiosa che non implica valutazioni di tipo discrezionale ma mere operazioni di attribuzione di punteggio numerico, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del procedimento che invierà gli atti al responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico corredato della motivazione che ha determinato la scelta.

5. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento, e quindi l'aggiudicazione definitiva, è approvato con determinazione.

6. Ai sensi dell'articolo 331, terzo comma del DPR 207/2010 l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto obbligatoriamente ad avviso di *post informazione* mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Art. 14 - Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per i parametri da valutare nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il responsabile dovrà fare riferimento, almeno a titolo esemplificativo, agli elementi indicati nell'articolo 83 del codice degli appalti, fermo restando che sub-criteri e sub-pesi dovranno essere previamente fissati nella lettera di invito riducendo al massimo la discrezionalità del valutatore

Art. 15 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice degli appalti

Art 16- Garanzie

1. Fermo restando gli obblighi di legge, il responsabile del servizio può valutare, in relazione al modesto importo dell'acquisizione, di non richiedere la cauzione provvisoria. Rimane fermo l'obbligo di richiedere la cauzione definitiva

.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 17 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 7, mediante ordine scritto.

2. L'ordinazione deve contenere:

- a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
- c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);

d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

e) ogni altra indicazione ritenuta utile.. Il responsabile di cui all'articolo 7, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:

- a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
- b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì attestazione di regolare esecuzione;
- c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.

4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o dall'attestazione di regolare esecuzione o dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva. Per quanto riguarda la fase della esecuzione e delle verifiche si applicano, in quanto compatibili le norme previste nel DPR 207/2010. Il responsabile del procedimento è anche direttore dell'esecuzione.

Art. 18 — Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, il responsabile interessato, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

Art. 19 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Palmas Arborea in cui verrà pubblicato permanentemente

Allegato i Lavori in economia

- Realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili comunali e dei loro impianti tecnologici.
- Realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità urbana e rurale, di marciapiedi, di piazze e relativi sottoservizi.

-
- Realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinarie della rete fognaria e acquedottistica.
 - Realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi comunali e loro impianti tecnologici.
 - Realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi, giardini e aree verdi in genere e loro impianti.
 - Realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica.
 - Realizzazione di interventi non programmabili o derivanti da eventi imprevedibili in materia di sicurezza.
 - Realizzazione di lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara e di procedura negoziata.
 - Lavori necessari per la compilazione di progetti.
 - Completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
 - Lavori di manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di cui agli art. 55, 121 e 122 del D.Lgs. n. 163/2006.

Allegato2 schema/modello di avviso post informazione previsto ai sensi dell'art. 334:

1. Intestazione e sede dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. tipo di affidamento
3. data dell'aggiudicazione
4. criterio di aggiudicazione
5. numero di operatori invitati alla consultazione
6. indicazione del nome, sede dell'aggiudicatario
7. importo dell'aggiudicazione (esclusa l'IVA)
8. La dichiarazione che le ditte consultate sono state estratte a sorte dagli elenchi della stazione appaltante (se esiste l'elenco)
9. I termini del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo (entro 30 giorni)